

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 9 S: Verifica di conformità

Articolo 10 S: Servizio di manutenzione

Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____= P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”; ;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8128777EF9;
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, *<ove esistente>*: Allegato "IV" Patto di integrità, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “lavorativi”, ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
 - per “Amministrazione” si intendono le strutture organizzative del Ministero dell’economia e delle finanze (anche solo “MEF”), della Corte dei conti, per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Sogei stipula con l’Impresa, che accetta, l’affidamento della fornitura delle sottoscrizioni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, il cui dettaglio è riportato nell’Allegato 2 – Capitolato tecnico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
 - a) acquisizione di sottoscrizioni annuali della soluzione APM Dynatrace (in parte base/in parte opzionale – retribuita una tantum), da rinnovare annualmente su richiesta dell’Amministrazione, inclusiva della manutenzione annuale e dei servizi di Help-desk e Call Center, a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”;
 - b) ***acquisizione in sottoscrizione del prodotto NAM/DCRAM sino al 31 marzo 2021 (data di EOS del prodotto stesso) da rinnovare annualmente su richiesta dell’Amministrazione, a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” (base – retribuita una tantum), inclusiva dei servizi di Help-desk e Call Center; dal 1 aprile 2021 la soluzione NAM/DCRAM dovrà essere convertita nella Sottoscrizione Dynatrace OneAgent;***
 - c) 250 giornate di supporto specialistico (opzionale – retribuita a consumo in G/P).
2. Si precisa che gli oggetti di fornitura opzionali saranno acquisiti dal MEF, dalla Corte dei conti (in avanti anche solo “Cdc”) o da Sogei solo in caso di effettivo bisogno.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei prodotti software.
5. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
6. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati a Roma presso la sede Sogei di via Mario Carucci 99, le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via A. Soldati

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



80, di via XX Settembre 97, di Piazza Dalmazia 1, nonché le sedi a Roma della Corte dei conti – DGSIA in Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A e via Baiamonti 25.

7. il Fornitore entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
8. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
9. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
10. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura (o Responsabile del Contratto), il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec ____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

2. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" delle Sottoscrizioni di cui **all'art. 2, lettere a) e b)**. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- a) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- b) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- c) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera c), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

5. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
6. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
7. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. Le **sottoscrizioni**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, **lettere a) e b)**, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modalità annuale, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; **le sottoscrizioni**, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle **sottoscrizioni fornite**, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore improrogabilmente, entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
2. Entro e non oltre 10 giorni dalla consegna il Fornitore dovrà terminare il processo di installazione, delle sottoscrizioni software Dynatrace, nonché renderle operative.
3. Ultimate le operazioni di installazione, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione", o altro documento che la Committente intenderà equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale della versione dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data ultima di fine installazione, le componenti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo intitolato "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. **La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:**
 - **con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a) e b) entro il termine di 10 giorni dalla data di fine installazione delle nuove sottoscrizioni e predisposizione dell'ambiente di collaudo;**
 - **con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) entro il mese successivo al periodo di riferimento.**
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale:
 - **"Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) e b);**
 - **"Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c) relativamente alle attività verificate da parte della Committente.**
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale



- verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
 10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente e dell'Amministrazione.
 11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 12. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova, diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
 13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
 14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
 15. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il verbale di positivo esito o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. In nessun caso il Fornitore potrà considerare come collaudo positivo il silenzio assenso da parte dell'Amministrazione.
 16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
-



17. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento sulle nuove sottoscrizioni acquisite, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettere a) e b), a partire dalla relativa "Data di accettazione del Servizio" di cui all'articolo 9 "Installazione, verifica di conformità e Accettazione della Fornitura" sino alla data di fine del presente contratto.
2. Il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa (in garanzia ovvero a pagamento), che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. L'Impresa prende atto che per l'esecuzione delle suddette attività dovrà provvedere alla distribuzione dei moduli software correttivi dei prodotti, rilasciati dal produttore nel corso di durata del presente Contratto, nonché alla correzione dei malfunzionamenti dei prodotti stessi, segnalati da Sogei o da persone o imprese da quest'ultima delegate. Per quanto riguarda gli aggiornamenti della manutenzione adeguativa, la Società dovrà fornirli a Sogei entro 30 giorni dalla data di rilascio; sarà cura di Sogei valutarne l'applicabilità.
3. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa tra le 8:00 e le 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, ed attivato secondo le seguenti modalità:
 - a) contattando telefonicamente il Contact Center al Numero Verde _____;
 - b) utilizzando _____ l'indirizzo _____ di _____ posta _____ elettronica/PEC _____;
 - c) utilizzando il fax al numero _____;
 - c) tramite i servizi online di manutenzione dal link http://_____/.

Numero telefonico, indirizzo email/PEC, numero fax o indirizzo del sito Web dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto e dovranno essere utilizzati anche per la richiesta di giornate del Servizio di Supporto specialistico.

4. La manutenzione correttiva comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e



per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue.

Gravità malfunzionamento	Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione
Critical: livello di severità 1	4 ore lavorative	Escalation al Support Manager entro 1 (uno) giorno lavorativo. Risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro 8 (otto) ore lavorative a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento.
Severe: livello di severità 2	8 ore lavorative	Escalation al Support Manager entro 1 (una) settimana. Risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento.
Moderate: livello di severità 3	16 ore lavorative	Escalation al Support Manager non prevista. Risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro 4 (quattro) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento.
Low: livello di severità 4	32 ore lavorative	Escalation al Support Manager non prevista. Risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro 8 (otto) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento.

6. Le Parti si danno atto che ai fini della individuazione della tipologia di gravità di malfunzionamento in essere, faranno fede le seguenti definizioni:

- **Critical:** prodotto non più operativo oppure oggetto di un grave malfunzionamento; malfunzionamento con grave impatto sul business e/o su una porzione significativa di utenti; nessun workaround idoneo disponibile;
- **Severe:** perdita critica di funzionalità del prodotto o degrado significativo delle prestazioni con impatto su un elevato numero di utenti; nessun workaround idoneo disponibile;
- **Moderate:** perdita moderata di funzionalità del prodotto o problema di prestazioni, con impatto su più utenti; workaround idoneo disponibile;
- **Low:** richiesta riguardante questione tecnica di routine o domanda di carattere generale; caso afferente a versione di prodotti in end-of-life.

7. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella di



cui al precedente comma 6, le Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa.

8. Nell'ipotesi prevista, e comunque nei casi di malfunzionamento di gravità alta (Critical e Severe), la Società dovrà, comunque, fornire una soluzione temporanea (*workaround*) al malfunzionamento e mantenere costantemente informata l'Amministrazione circa l'avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia.

9. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti in sede di Capitolato, l'Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S "Penali". L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire. L'Impresa dovrà altresì fornire un follow-up, a seconda del livello di gravità del malfunzionamento:

- entro 8 ore lavorative per gravità Critical e Severe;
- entro 2 giorni lavorativi per gravità Moderate;
- entro 4 giorni lavorativi per gravità Low;

dove per "follow-up" deve intendersi, in caso di problemi non immediatamente risolvibili, il tempo intercorrente tra il primo e il secondo contatto telefonico tra l'Amministrazione e il consulente della Società.

10. Il servizio di Manutenzione Adeguativa comprende le attività volte ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico della piattaforma di APM ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi e d'ambiente).

11. Nell'ambito del servizio di Manutenzione Adeguativa sono compresi anche gli interventi volti a migliorare le prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali ad esempio:

- adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del numero utenti, per miglorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
- ogni altra tipologia di intervento finalizzata ad una migliore fruizione del software applicativo in esercizio.

12. La Società dovrà inoltre fornire all'Amministrazione i sotto specificati livelli di servizio:

- a) Help Desk telefonico: nell'ambito del normale orario lavorativo (8:00-18:00 dal lunedì al venerdì), accesso diretto all'assistenza tecnica di Dynatrace nella persona di un consulente che, congiuntamente con l'Amministrazione, si adopererà allo scopo di identificare e, ove possibile, risolvere immediatamente il problema;
- b) un collegamento al sito del Centro supporto di Dynatrace, per verificare lo stato di un problema, aggiornare/integrare le informazioni relativi ad un problema aperto, inserire nuove richieste ed effettuare ricerche all'interno della on-line Knowledge Base, per 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana;

13. A fronte di aggiornamenti o a conclusione di interventi di manutenzione, i prodotti aggiornati e la relativa documentazione, se aggiornata, dovranno essere consegnati alla Committente. Sarà

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



cura della Società fornire alla Committente tutti i prodotti attraverso supporti informatici esenti da virus.

14. La consegna degli aggiornamenti sarà formalizzata tramite un apposito verbale di consegna.

15. La Committente effettuerà in proprio la verifica formale della consegna; le eventuali incongruenze riscontrate durante tale fase determineranno la non accettazione di tutti i prodotti/documenti consegnati e saranno formalizzate nel Verbale di consegna.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), previa richiesta della Sogei e/o dell'Amministrazione, che si riserva di consumare in tutto o in parte il budget per il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale. L'Impresa prende atto che per tali servizi la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è indicata nell'Allegato I "Offerta economica". È richiesta la disponibilità di complessive 250 (duecentocinquanta) giornate, da erogare su richiesta dell'Amministrazione, della figura di Senior Consultant.
2. Sogei attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale mediante apposita comunicazione all'Impresa, secondo le modalità di cui al precedente art. 10 S, comma 3, la quale procederà all'erogazione del servizio entro i termini previsti in Capitolato e riportati nel Piano di lavoro, di cui al successivo comma 3, pena l'applicazione delle penali.
3. Il servizio dovrà essere attivato entro 3 (tre giorni) giorni lavorativi rispetto alla data di inizio attività prevista nella comunicazione stessa di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio decorre dalla spedizione della comunicazione. A valle dell'attivazione il fornitore, su richiesta della Sogei, dovrà presentare un *Piano di lavoro*.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposito documento, chiamato Nota d'Intervento, riportante le figure professionali utilizzate, le giornate erogate da ciascuna risorsa, il periodo di riferimento e l'attività eseguita e sarà sottoposto all'approvazione di Sogei/Amministrazione.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - la configurazione ed integrazione dei prodotti software;
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo del Sistema;
 - supporto alle scelte architetture inerenti i prodotti;
 - il supporto all'evoluzione dei prodotti software installati e alle modalità di configurazione;
 - **modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, all'applicazione (ad esempio personalizzazione delle dashboard);**
 - il tuning del software.
6. Il servizio verrà svolto a Roma presso la sede Sogei di via Mario Carucci 99, le sedi del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Via A. Soldati 80, di via XX Settembre 97, di Piazza

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Dalmazia 1, e a Latina di Viale Nervi 270, nonché le sedi a Roma della Corte dei conti – DGSIA in Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A e via Baiamonti 25, dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 18:00.

7. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato con le modalità espresse nel Capitolato tecnico e nel presente contratto e sarà sottoposto all'approvazione di Sogei, che ne verificherà la quantificazione, nonché che i servizi siano stati erogati nel rispetto delle prescrizioni espresse in sede di Capitolato tecnico.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna dei prodotti di cui al precedente articolo 8 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera a). La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Allegato I "Dichiarazione d'Offerta" o nella documentazione d'uso.
2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'inizio della Verifica di conformità, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,03 (zero virgola zero tre) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
3. Nel caso in cui la Sogei accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 = (Euro duecento/00) per ogni inadempimento. Una penale pari a € 100,00 = (Euro cento/00) al giorno, verrà applicata per le seguenti attività: Nomina Responsabile della fornitura e Consegna Piano Operativo, per ogni giorno di ritardo dai tempi indicati nel presente contratto.
4. Qualora la Verifica di Conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S "Verifica di conformità" Sogei applicherà una penale pari allo 0,03 (zero virgola zero tre) per mille del corrispettivo di cui all'art. 13 S, comma 1, lettera a) per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", comma 5, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, Sogei applicherà all'Impresa la penale "Intempestività nella presa in carico del servizio di Manutenzione Correttiva" pari a:
 - per livello di severità 1: € 500,00 (Euro cinquecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico;



- per livello di severità 2: € 400,00 (Euro quattrocento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico;
 - per livello di severità 3: € 300,00 (Euro trecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico;
 - per livello di severità 4: € 200,00 (Euro duecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico.
6. Nell'ipotesi in cui nell'ambito del servizio di manutenzione si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", comma 6, la Sogei applicherà all'Impresa la penale "Intempestività nel ripristino del servizio di Manutenzione Correttiva" pari a:
- per livello di severità 1: € 700 (Euro settecento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione;
 - per livello di severità 2: € 600 (Euro seicento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione;
 - per livello di severità 3: € 500 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione;
 - per livello di severità 4: € 400 (Euro quattrocento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", comma 12, lettera c), si verifichi un ritardo rispetto ai termini dei follow-up, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a:
- per gravità Critical e Severe: € 400 (Euro quattrocento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;
 - per gravità Moderate: € 300,00 (Euro trecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;
 - per gravità Low: € 200,00 (Euro duecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di Manutenzione Adeguativa, di cui al precedente art. 10 "Servizio di manutenzione", comma 10, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la consegna dell'adeguamento richiesto, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a € 700,00 (Euro settecento/00), per ogni giorno solare di ritardo o frazione.
9. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
10. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.



11. Il Fornitore prende atto che in caso di superamento del valore di soglia per l'indicatore "RSSS – Rilievi sul servizio di Supporto Specialistico", specificato nel capitolato tecnico, Sogei si riserva di applicare al Fornitore la penale "Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico" pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'importo complessivo contrattuale della specifica Nota di intervento, per ogni punto di scostamento.
12. Il Fornitore prende atto che in caso di superamento del valore di soglia per l'indicatore di qualità "RLFN – Rilievi sulla fornitura", specificato nel capitolato tecnico, Sogei si riserva di applicare al Fornitore la penale "Eccesso di rilievi sulla fornitura" pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni punto di scostamento (In questo indicatore non sono conteggiati i rilievi già compresi nella rilevazione dell'indicatore RSSS).
13. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 300,00 (Euro trecento/00).
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
15. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
16. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
17. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
18. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
19. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato 13 S "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo delle sottoscrizioni e dei servizi di cui all'art. 1 S è pari a € _____,___ = (_____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (_____/___), così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle sottoscrizioni di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) e b) è pari a € _____,___ = (_____/___), comprensivo del servizio di manutenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi, inclusivo dei servizi di Help-desk e Call Center e della documentazione a supporto;
 - b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), è pari a € _____,___ = (_____/___), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € _____,___ = (_____/___).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
8. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
9. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" che è successiva all'esito positivo della verifica di conformità (art. 9 S, comma 7 e 15), per l'acquisto di un anno di sottoscrizione;
 - b) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, consuntivati nella Nota d'Intervento di cui al precedente art. 11 S comma 4, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".
 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
 3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) e c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 7. indicare in fattura i dati sopra riportati.
-

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

8. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del Contratto.
14. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

15. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova, diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

ARTICOLO 15 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 17 G comma 1.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'"Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall'"Allegato Privacy".

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di



Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

ART. 18 S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 9 S – Verifica di conformità;

Articolo 11 S – Servizio di supporto specialistico;

Articolo 12 S - Penali;

Articolo 15 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 17 S – Privacy e Subingresso nel contratto;

Articolo 18 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per AS SDAPA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di prodotti e servizi DYNATRACE per il MEF, CDC e Sogei – ID 2207

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 11 G – Recesso;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza
L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____ Firma digitale: n. _____